

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 46-5477

L.R. 29/10/15, n. 23, art 8, c. 1, vigilanza su organi e attività amministrativa delle I.P.A.B. Linee guida, procedura e termini per regolarizzare gli statuti delle I.P.A.B. alla disciplina di cui all'art. 6, c. 5 della L. 122/2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che l'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 prevede che "tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti....";

atteso che con riferimento all'applicabilità della suddetta normativa alle I.P.A.B. è emersa la necessità di chiedere un parere al Settore Attività Legislativa e consulenza tecnica, il quale con nota prot. n. 13768 del 03/12/2016 ha specificato che la normativa in oggetto è vincolante anche per le I.P.A.B., in quanto "il contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore del 2010 attraverso la riduzione della composizione degli organi sociali, non si realizza solo con la contrazione dei costi degli incarichi ma anche con l'economicità delle modalità decisionali degli stessi organismi collegiali, nella presunzione di un miglior grado di decisione in presenza di minori componenti";

stante la conseguente necessità di ricondurre il numero dei componenti degli organi di amministrazione (C.d.A.) e quelli di controllo (Collegio dei Revisori) ad un massimo di 5 membri per gli organi di amministrazione e ad un massimo di 3 membri per gli organi di controllo;

rilevato che lo Statuto di una considerevole quantità di IPAB, dettagliatamente individuate nella Tabella allegata alla presente deliberazione, prevede tutt'ora un numero di componenti dell'organo amministrativo superiore a 5, in palese contrasto con la normativa sopra citata e che i termini per l'adeguamento a tale normativa risultano ampiamente superati;

considerata l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione di opportuni provvedimenti volti a superare le conseguenze determinate dal mancato rispetto della normativa de quo;

ritenuto, in forza della situazione venutasi a creare e del ruolo della Regione Piemonte, prioritaria la definizione di un percorso unico per tutti i soggetti coinvolti diretto a superare positivamente tale contesto ed individuato nel presente provvedimento il mezzo straordinario attraverso il quale stabilire le linee guida per l'adeguamento degli Statuti delle I.P.A.B. a quanto dettato dalla L. 122/2010 in tema di numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nonché la procedura da seguirsi ed i relativi termini di conclusione;

rilevato che, in forza degli esiti del monitoraggio sulle I.P.A.B. interessate alla modifica in questione effettuati dagli uffici della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte che si occupano di vigilanza su tali Enti, tali modifiche implicano valutazioni ed accertamenti che per loro natura richiedono un riscontro diretto ed immediato sul territorio ove l'ente opera in quanto

l'adeguamento potrebbe determinare la necessità di individuare chi tra gli attuali designanti e/o nominanti i membri di tali organi, non debba e/o possa più esercitare detta facoltà;

vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della sopra citata L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la *“funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”*;

considerato che ricorrono i presupposti di legge - art 46 e 48 della L. 6972/1890 e art. 8, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 – per poter disporre lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle I.P.A.B. versanti nelle condizioni sopra indicate;

valutato che la nomina di un Commissario Straordinario ex art. 48 della L. 6972/1890 e art. 8, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, rappresenta lo strumento migliore per realizzare l'adeguamento delle disposizioni statutarie di tali Enti alla normativa sopra citata nel rispetto delle peculiari caratteristiche ed esigenze del territorio di riferimento;

ritenuto, al netto dell'accertamento del mancato ricorrere di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità ex D.lgs 39/2013, di individuare nella figura dell'attuale Legale Rappresentante delle I.P.A.B. interessate, il soggetto maggiormente idoneo ad assicurare gli obiettivi sopra individuati o, nel caso di impossibilità di poter procedere alla nomina di quest'ultimo, nel di lui sostituto per assenza e/o impedimento da Statuto o, qualora necessario, in soggetto designato d'ufficio dalla Regione Piemonte;

considerato che, ai fini dell'individuazione e della nomina del Commissario Straordinario nonché degli accertamenti di cui al precedente capoverso, si rende necessaria un'integrazione dell'attività ricognitiva su ciascuno degli enti indicati in Tabella con la raccolta di ulteriori atti ed elementi quali ad es. i curriculum vitae del Legale Rappresentante degli Enti e del di lui sostituto per assenza e/o impedimento da Statuto e che, pertanto, si individua nel 30/09/2017 il termine entro il quale gli Enti in questione saranno invitati ad integrare l'attività ricognitiva sui medesimi;

rilevato il carattere straordinario dell'intervento in questione che comunque è limitato alle sole modifiche delle disposizioni dello Statuto relative al numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo nonché delle ulteriori disposizioni statutarie (ad. es. maggioranze qualificate) incoerenti alla luce delle nuove;

considerato che a seguito della decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione il Commissario Straordinario avrà l'ulteriore e più generale compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ipab sino all'insediamento del nuovo organo amministrativo in forza delle nuove disposizioni statutarie;

considerata, stante il carattere eccezionale dell'intervento de quo, la necessità di definire, con il presente provvedimento, i termini di presentazione della deliberazione di modifiche statutarie da parte del Commissario Straordinario in giorni 60 dall'approvazione del relativo suo provvedimento di nomina;

rilevata l'ulteriore necessità di fornire ai Commissari designandi, alcuni principi di carattere generale cui ispirare il loro operato in caso di modifiche che implicino valutazioni in ordine agli

enti e/o soggetti nominanti e/o designanti i membri degli organi amministrativi e di controllo delle I.P.A.B., quali:

- nel rispetto di quanto dettato dalla L. 6972/1890 nonché dalle tavole fondative di tali enti, salvaguardia degli eventuali membri di diritto salvo il ricorrere di oggettive ed insindacabili condizioni e/o l'espressa rinuncia a tale prerogativa;
- nel caso di contemporanea nomina e/o designazione operata da più enti pubblici e/o membri di nomina o designazione "privata", riduzione proporzionale del numero di tali soggetti e, qualora ciò non risultasse possibile, riduzione che consenta comunque la possibilità di nomina per tutti gli enti e/o soggetti interessati salva, comunque, l'espressa rinuncia a tale prerogativa;
- qualora la contemporanea presenza di membri di diritto, membri di nomina o designazione "privata" e membri di nomina e/o designazione "pubblica" non consentisse di realizzare quanto sopra previsto, i nuovi criteri di nomina e/o designazione dovranno assicurare all'ente pubblico territorialmente più prossimo all'ipab la nomina di almeno 1 membro dell'organo amministrativo e la designazione di almeno un componente dell'eventuale organo di controllo e/o del Revisore Unico qualora necessario e/o presente salvo l'espressa rinuncia a tale prerogativa;

ritenuto, stante la tipologia dell'intervento ed i relativi termini di conclusione, di non dover corrispondere ai Commissari designandi alcuna indennità di carica salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico medesimo da porre a carico del bilancio dell'istituzione commissariata e che, pertanto, gli stessi opereranno gratuitamente;

stabilito che la Regione Piemonte approverà la modifica statutaria deliberata dal Commissario Straordinario con atto deliberativo della Giunta Regionale per il quale, stante la natura dell'atto e le particolari circostanze ricorrenti, in parziale deroga alla disciplina dettata dalla L. 6972/1890, contrariamente a quanto previsto per le modifiche statutarie su istanza di parte ed in analogia a quanto disposto dall'art. 62 della L. 17 luglio 1890 n. 6972 per i casi di modifica dello Statuto su iniziativa dell'Autorità Tutoria, i pareri resi dalle amministrazioni pubbliche locali eventualmente interessate (Comune e/o Provincia) non debbono considerarsi obbligatori. Tale atto deliberativo, inoltre, conterrà un'autonoma disposizione transitoria in merito all'insediamento del nuovo organo amministrativo, stabilendo che lo stesso debba insediarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento regionale di approvazione dello Statuto, su iniziativa del Commissario.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la Legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

dato atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1) di individuare quali Enti destinatari della procedura straordinaria volta a ottenere l'adeguamento degli Statuti delle I.P.A.B. a quanto dettato dall'art. 6, comma 5 della L. 122/2010 in tema di numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo, le I.P.A.B. dettagliatamente elencate nella Tabella allegata alla presente delibera;
- 2) di fissare al 30/09/2017, il termine ultimo entro il quale gli enti di cui sopra dovranno trasmettere alla Regione Piemonte la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al punto 3 della presente deliberazione, conferendo mandato al Responsabile del Settore Programmazione Socio-Assistenziale e Socio-Sanitaria, Standard di Servizio e Qualità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte per l'adozione degli atti necessari alla ricognizione;
- 3) di adottare, ad avvenuta conclusione dell'attività ricognitiva di cui al precedente capoverso, con successivi provvedimenti deliberativi per ognuno degli enti indicati in Tabella le seguenti disposizioni:
 - a) lo scioglimento – ai sensi dell'art. 46 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 – del consiglio di amministrazione in contrasto con quanto dettato dall'art. 6, comma 5 della L. 122/2010;
 - b) la nomina di un Commissario Straordinario – ai sensi dell'art. 48 della L. 6972/1890 e dell'art. 8, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 – individuato sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione, con il compito di adeguare le disposizioni statutarie dell'Ente alla disciplina dettata dall'art. 6, comma 5 della L. 122/2010, adottando, sulla base dei criteri indicati in premessa, una nuova formulazione dello Statuto da presentare alla Regione Piemonte per l'approvazione, entro 60 giorni dal provvedimento della sua nomina e con l'onere della gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente sino all'insediamento del nuovo organo amministrativo in forza delle nuove disposizioni statutarie approvate dalla Regione Piemonte;
 - c) l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto, ai sensi dell'art. 62 della L. 6972/1890 ed in base alle modalità in premessa indicate;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Il contenuto della stessa sarà pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

NUMERO	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROVINCIA	ESTREMI PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE STATUTO LEGITTIMAMENTE IN VIGORE
1	OPERA PIA FACCI FRICHERI	CARIGNANO	TO	DGR n. 26-3971 del 26/09/2016
2	ASILO INFANTILE S. ANNA E SCUOLE ELEMENTARI	CHIERI	TO	D.P.R. 29/04/1952
3	ASILO INFANTILE DI MONTALTO DORA	MONTALTO DORA	TO	R.D. 04/08/1902
4	RICOVERO OSPEDALE PIOVANO RUSCA - CASA DI RIPOSO "PIOVANO RUSCA"	NOLE	TO	R. D. 21/02/1938
5	ASILO INFANTILE "SERRA PAOLINA VED. MARONE"	RIVA PRESSO CHIERI	TO	R.D. 8/12/1892
6	ASILO INFANTILE "LUIGI ARCOZZI MASINO" - FRAZIONE MALANGHERO	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	R.D. 13/02/1921, come modificato con provvedimento del 04/05/1947
7	ASSOCIAZIONE DAME DI CARITÀ PARROCCHIA SAN CARLO	TORINO	TO	R.D. 22/03/1845
8	CASA BENEFICA	TORINO	TO	DGR n. 22-12118 del 13/01/1992
9	OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	TORINO	TO	DGR n. 123-2054 del 09/10/1995
10	PRO INFANTIA DERELICTA	TORINO	TO	R.D. 24/05/1925
11	SOCIETÀ DI PATROCINIO PER I DIMESSI DAGLI OO. PP. DI TORINO	TORINO	TO	D.P.R. 26/06/1965
12	CASA DI RIPOSO CONIUGI VALPREDÀ CARLO E CAPITOLO LUIGIA	CASTAGNOLE M.TO	AT	D.G.R. 96 - 42669 del 23/01/1995
13	CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI S. GIUSEPPE	CASTELNUOVO D.B.	AT	D.G.R. 30-566 del 06/09/2010
14	ASILO INFANTILE F.LLI CAMOSSÌ	MONCALVO	AT	R.D. 25/11/1940
15	ASILO INFANTILE CARLO E ANGELO MOISO	ACQUI TERME	AL	mese di febbraio 1976
16	SOGGIORNO BORSALINO	ALESSANDRIA	AL	DGR n. 19-2386 del 09/11/2015
17	ASILO INFANTILE	ALESSANDRIA	AL	R. D.14/02/1895
18	OPERA PIA BORSALINO VEGLIO	ALESSANDRIA	AL	R.D. 23/07/1937
19	RESIDENZA MUZIO CORTESE	BASSIGNANA	AL	D.G.R. n. 50 - 14766 del 14/02/2005
20	CASA BENEFICA ZAVATTARO RHO	BORGO S. MARTINO	AL	D.P.G.R. n. 45218 del 22/07/1977

ALLEGATO

21	CASA DI RIPOSO SANTI ANTONIO E CATERINA	BOSCO MARENGO	AL	D.G.R. n. 23 - 3996 del 9/10/2006
22	CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO	CASALE MONFERRATO	AL	D.G.R. n. 27-6774 del 29/07/2002
23	ASILO INFANTILE PRINCIPE ODDONE	GAVI LIGURE	AL	R.D. 30/01/1941
24	ASILO INFANTILE	OVIGLIO	AL	R.D. 21/10/1940
25	CASA DI RIPOSO SEGHINI-STRAMBI & GIULIO SEGRE	STREVI	AL	D.G.R. 28 - 14840 del 21/02/2005
26	OPERA PIA PELLIZZARI	VALENZA	AL	R.D. del 2/04/1896.
27	OPERA PIA CONSERVATORIO ROMANO	GAVI LIGURE	AL	R.D. 25/07/1912
28	OSPEDALE CIVILE DI BUSCA	BUSCA	CN	DGR n. 30-4853 del 11/12/2006
29	OSPEDALE RICOVERO TOSO	CANALE	CN	R.D. 20/11/1879
30	ASILO INFANTILE F. MUSSONE	CASTELLINADO	CN	R.D. 11/12/1924
31	ISTITUTO SAN CAMILLO	CENTALLO	CN	DGR n. 14-2840 del 23/04/2001
32	OPERA ALESSANDRO MAURO	CHIUSA DI PESIO	CN	DGR n. 24-2023 del 17/05/2011
33	ENTE BONAFIOUS	CORTEMILIA	CN	DGR n. 25-1990 del 16.01.2006
34	RESIDENZA CESARE BUZZI	ENVIE	CN	DGR n. 25-3397 del 13/02/2012
35	OPERA PIA GARELLI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	GARESSIO	CN	D.P.R. 09/02/1971
36	OPERA PIA RAVINA	GOTTASECCA	CN	DGR n. 14-280 del 08/09/2014
37	CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA	MONDOVI'	CN	DGR n. 26-5274 del 29/01/2013
38	RESIDENZA E. TAPPARELLI D'AZEGLIO	SALUZZO	CN	DGR n. 20-1277 del 23/12/2010
39	CASA DI RIPOSO IDA PEJRONE	S. ALBANO STURA	CN	DGR n. 16-22354 del 19.07.1988
40	OSPEDALE DI CARITA'	VILLAFALLETTO	CN	D.P.R. 27/04/1962
41	ASILO INFANTILE CONIUGI TORTI E ILARIO LAVARINI	ARMENO	NO	R.D. 24/09/1940
42	ASILO INFANTILE AMBROGIO & LUIGI ZANOTTI	BORGO TICINO	NO	R. D. 18/03/1909
43	ASILO INFANTILE RICCA	NOVARA	NO	R.D. 24/09/1940
44	ASILO INFANTILE SAN LORENZO	NOVARA	NO	D.P.R. 31/07/1956
45	FONDAZIONE OSPEDALE DEI BAMBINI ELETTO LUALDI	NOVARA	NO	R. D. 27/05/1929
46	ISTITUTO GAUDENZIO DE PAGAVE - LA CITTADELLA DELL'ANZIANO	NOVARA	NO	D.G.R. N. 16-8935 09/06/2008
47	OPERA PIA NEGRONI PER GLI ASILI D'INFANZIA	NOVARA	NO	R.D. 19/12/1940
48	OPERA PIA "CONIUGI ERNESTO GIUSEPPE E ERNESTA ROGNONI "	SOZZAGO	NO	D.G.R. 16 - 12285 13/04/2004

ALLEGATO

49	ASILO INFANTILE FRATELLI RUSSI	TRECATE	NO	R.D. 26/02/1940
50	ASILO INFANTILE "BENEFICIO DI CADONE"	DRUOGNO	VCO	D.P.R. 09/11/1971
51	SCUOLA DI BELLE ARTI "ROSSETTI VALENTINI"	SANTA MARIA MAGGIORE	VCO	D.P.R.P. 650 del 27/01/1986
52	CASA DI RIPOSO "MAURIZIO MULLER"	VERBANIA	VCO	R.D. 10/06/1906
53	ASILO INFANTILE CAVALLONE ROTTA	SALUGGIA	VC	D.P.R. 17/11/1955
54	ASILO INFANTILE CLARA VIGLIANI ALBERTINI	CANDELO	BI	D.P.R. 16/02/1961
55	ASILO INFANTILE Emma FRASSATI	POLLONE	BI	R.D. 29/02/1940
56	ASILO INFANTILE ING. PIETRO FRASSATI	BIELLA	BI	R.D. 25/11/1940
57	CASA DI RIPOSO BORSETTI SELLA FACENDA	MOSSO	BI	DGR n. 210- 47178 del 16/06/1995
58	CASA DI RIPOSO GALLO	COSSATO	BI	D.P.R. 19/12/1964
59	CASA DI RIPOSO ING. TAVALLINI FELICE	BORGOVERCELLI	VC	DGR n. 27-3399 del 13/02/2012
60	COLONIA ALPINA EMILIA E MARIA GALLO	CANDELO	BI	R.D. 20/12/1923
61	ENTE ASILO INFANTILE G. CROSIO	ALICE CASTELLO	VC	D.P.R. 22/12/1955
62	OPERA PIA CASA DI RIPOSO POZZO AMETIS	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	DGR n. 24-3667 del 03/08/2001
63	OPERA PIA FRANCESCO DAL POZZO	VERCELLI	VC	DGR n.137-21355 del 29/07/1997